



Crediti d'imposta e altre agevolazioni sui costi dell'energia e del gas

In seguito all'aumento dei costi dell'elettricità e del gas accentuati dal conflitto Ucraina – Russia sono stati emanati dall'inizio dell'anno diversi decreti legge i cui principali contenuti vengono di seguito sintetizzati.

In seguito al costante aumento dei costi di approvvigionamento dell'elettricità e del gas il governo è più volte intervenuto con provvedimenti a sostegno delle imprese; in particolare sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

- l'art. 15 del DL. N. 4 del 27 gennaio 2022 che prevede un credito d'imposta pari al 20% sul costo dell'elettricità sostenuto nel primo trimestre 2022 al verificarsi di determinate condizioni a sostegno delle imprese energivore;
- gli artt. 4 e 5 del DL. N. 17 del 1° marzo 2022 che prevedono a sostegno delle imprese energivore e gasivore dei crediti d'imposta pari rispettivamente al 20% e al 15% (aumentati poi al 25% e al 20% con il DL n.21/2022) sul costo dell'elettricità e sul costo del gas sostenuti nel secondo trimestre 2022 al verificarsi di determinate condizioni;
- gli artt. 3, 4, 5, 8 e 9 del DL. n. 21 del 21 marzo 2022 che prevedono crediti d'imposta anche a favore delle imprese che non sono energivore o gasivore pari rispettivamente al 12% e al 20% sul costo dell'elettricità e sul costo del gas sostenuti nel secondo trimestre 2022 al verificarsi di determinate condizioni, nonché la possibilità di richiedere una rateizzazione delle bollette relative al consumo dell'energia elettrica e del gas naturale per i mesi di maggio e giugno 2022.

CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE: COSTI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2022

L'art. 15 del DL n. 4 del 27 gennaio 2022 ha concesso alle imprese a forte consumo di energia elettrica (**imprese energivore**) (1), un contributo straordinario, sotto forma

di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Per poter usufruire di tale credito d'imposta **è necessario che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Riassumendo il credito d'imposta per le imprese energivore relativo al primo trimestre 2022 ha le seguenti caratteristiche:

- ✓ **REQUISITI:** incremento del costo per KWh della media dell'ultimo trimestre 2021 superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019;
- ✓ **BENEFICIO:** credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
- ✓ **UTILIZZO:** in compensazione mediante il mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
- ✓ **CESSIONE:** è prevista anche la possibilità di cessione del credito d'imposta a determinate condizioni (vedere art. 9 DL n. 21/2022).





Al fine dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta nel mod. F24, va riportato il seguente **codice tributo, istituito dalla stessa Agenzia con la recente Risoluzione 21.3.2022, n. 13/E: 6960 credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4**

Nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno a cui si riferisce il credito (2022).

Non si applicano i limiti annuali in merito:

- all'utilizzo dei crediti di imposta;
- ai crediti e i contributi compensabili.

Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione

- del reddito d'impresa, né
- della base imponibile dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto degli interessi.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo.

CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE: COSTI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2022

1. Credito d'imposta imprese energivore

L'art. 4 del DL n. 17 del 1.3.2022 ha concesso alle imprese c.d. energivore, cioè quelle a forte consumo di energia elettrica (1), un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta, pari al 25% (elevato dal 20 al 25% dall'art. 5, co. 1 del DL n. 21/2022) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.**

Per poter usufruire di tale credito d'imposta **è necessario che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019** – anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse imprese autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

Riassumendo il credito d'imposta per le imprese energivore relativo al secondo trimestre 2022 ha le seguenti caratteristiche:

- ✓ **REQUISITI:** incremento del costo per kWh della media del primo trimestre 2022 superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019;
- ✓ **BENEFICIO:** credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
- ✓ **UTILIZZO:** in compensazione mediante il mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
- ✓ **CESSIONE:** è prevista anche la possibilità di cessione del credito d'imposta a determinate condizioni (vedere art. 9 DL n. 21/2022).

Non si applicano i limiti annuali in merito:

- all'utilizzo dei crediti di imposta;
- ai crediti e i contributi compensabili.

Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione

- del reddito d'impresa, né
- della base imponibile dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto degli interessi.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo.

2. Credito d'imposta imprese gasivore

L'art. 5 del DL n. 17 del 1.3.2022 ha concesso anche per le c.d. imprese **gasivore**(2), cioè quelle a forte consumo di gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta, pari al 20% (elevato dal 15 al 20% dall'art. 5, co. 2 del DL n. 21/2022) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.**



Il credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell'anno 2019.

Riassumendo il credito d'imposta per le imprese gasivore relativo al secondo trimestre 2022 ha le seguenti caratteristiche:

- ✓ **REQUISITI:** incremento del prezzo medio del primo trimestre 2022 superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;
- ✓ **BENEFICIO:** credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale nel secondo trimestre 2022;
- ✓ **UTILIZZO:** in compensazione mediante il mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
- ✓ **CESSIONE:** è prevista anche la possibilità di cessione del credito d'imposta a determinate condizioni (vedere art. 9 DL n. 21/2022).

Non si applicano i limiti annuali in merito:

- all'utilizzo dei crediti di imposta;
- ai crediti e i contributi compensabili.

Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né

- della base imponibile dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto degli interessi

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo.

CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE: COSTI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2022

1. Credito d'imposta sul consumo dell'energia elettrica

L'art. 3 del DL n. 21 del 21 marzo 2022 concede alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw, diverse dalle imprese così dette energivore, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente elettrica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, che deve essere comprovata dalle fatture di acquisto.

Per accedere a tale credito d'imposta è necessario che il prezzo dell'energia elettrica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kwh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Riassumendo il credito d'imposta per le imprese non energivore relativo al secondo trimestre 2022 ha le seguenti caratteristiche:

- ✓ **REQUISITI:** incremento del costo per KWh della media del primo trimestre 2022 superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019;
- ✓ **BENEFICIO:** credito di imposta, pari al 12 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
- ✓ **UTILIZZO:** in compensazione mediante il mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) entro il 31.12.2022.

Non si applicano i limiti annuali in merito:

- all'utilizzo dei crediti di imposta;
- ai crediti e i contributi compensabili.

Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né

- della base imponibile dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto degli interessi



Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo.

Il beneficiario del credito d'imposta in commento può cederlo, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993,
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993,
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2005.

Il credito d'imposta **è utilizzabile dal cessionario con le stesse modalità con cui avrebbe dovuto utilizzarlo il cedente e comunque entro il 31 dicembre 2022.**

Il credito d'imposta sarà tracciato ed è necessario apposito provvedimento.

Per la cessione del credito **è necessario che le imprese beneficiarie dello stesso richiedano il visto di conformità.**

2. Credito d'imposta sul consumo di gas naturale

L'art. 4 del DL n. 21/2022 concede alle imprese diverse da quelle così dette gasivore, un contributo straordinario, **sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel secondo trimestre 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per accedere a tale credito d'imposta **è necessario che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.**

Riassumendo il credito d'imposta per le imprese non energivore relativo al secondo trimestre 2022 ha le seguenti caratteristiche:

- ✓ **REQUISITI:** incremento del prezzo medio del primo trimestre 2022 superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;
- ✓ **BENEFICIO:** credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale nel secondo trimestre 2022;
- ✓ **UTILIZZO:** in compensazione mediante il mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Non si applicano i limiti annuali in merito:

- all'utilizzo dei crediti di imposta;
- ai crediti e i contributi compensabili.

Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né

- della base imponibile dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto degli interessi

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo.

Il beneficiario del credito d'imposta in commento può cederlo, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993,
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993,
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2005.

Il credito d'imposta è utilizzabile dal cessionario con le stesse modalità con cui avrebbe dovuto utilizzarlo il cedente e comunque **entro il 31 dicembre 2022.**



Il credito d'imposta sarà tracciato ed è necessario apposito provvedimento.

Per la cessione del credito è necessario che le imprese beneficiarie dello stesso richiedano il visto di conformità.

RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE PER CONSUMI ENERGETICI RELATIVE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022

L'art. 8 co. 1 del DL n. 21/2022 prevede che le imprese con sede in Italia, che sono clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono chiedere ai fornitori di tali utenze la **rateizzazione degli importi dovuti** per i consumi di energia relativi ai mesi di **maggio 2022 e giugno 2022**.

Il numero massimo di rate mensili è fissato in **ventiquattro**.

(1) Imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017

(2) Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.